

cespec

22 febbraio 2020

**LE MISURE DI ALLERTA
E LA FUNZIONE DEL GIUDICE
DELL'ESECUZIONE**

in sintesi

- il contesto «economico» nazionale delle procedure concorsuali
- il contesto normativo unionale
- le norme attuali in tema di anticipata emersione della crisi
- le novità normative del Codice della Crisi e dell'Insolvenza

contesto economico nazionale *delle procedure concorsuali*

- dati 2017: fallimenti pendenti Tribunale Milano → passivo €25 miliardi
 - 38% circa debito erariale
 - 20% debito fornitori
- A.I.R.: fallimenti nazionali → passivo erariale €105 miliardi

la soddisfazione dei
creditori: i numeri

fallimenti: agenzia delle
entrate riferisce una
soddisfazione dell'1,64%
(su €105 miliardi)

concordati preventivi e fallimenti a confronto

Numero di procedure avviate per anno

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1 sem. 2017
fallimenti	12.153	12.543	14.128	15.685	14.729	13.472	6.284
concordati preventivi	975	1.119	2.279	1.828	1.415	817	336

recupero proposto ai chirografari

Soggetto	Liquidatorio			Continuità diretta			Continuità indiretta		
	media	mediana	N	media	mediana	N	media	mediana	N
Media ponderata tra soggetti	29	21	1217	36	27	154	24	20	388
Banche	29	22	1110	38	30	142	25	20	370
Fornitori	30	22	1195	38	27	149	25	20	384
Fondi Rischio	31	21	499	43	27	54	26	21	163
Privilegi Incapienti	23	15	110	28	26	17	14	14	39
Altro	30	22	875	34	25	103	25	20	291

premessa sulle percentuali di recupero nei cp



ridotte informazioni sui recuperi effettivi

- i **concordati eseguiti** (anche oltre il termine previsto dal piano) sono l'8% dei concordati omologati
- considerando anche i **concordati non ancora completamente eseguiti aperti ante 2014**, si raggiunge la soglia del 30% dei concordati omologati

recupero effettivo cp eseguiti

soggetto	totale			continuità diretta			continuità indiretta			liquidatorio		
	Num Obs	Effettivo		Num Obs	Effettivo		Num Obs	effettivo		Num Obs	effettivo	
		Media	Mediana		Media	Mediana		Media	Mediana		Media	Mediana
Media ponderata tra soggetti	149	22.5	16.9	19	36.5	20.0	31	21.1	20.3	99	20.3	13.8
Banche	128	20.5	16.9	18	30.9	20.0	29	18.8	20.3	81	18.8	14.1
Fornitori	142	23.3	16.9	19	40.6	20.0	31	21.6	21.0	92	20.2	14.5
Fondi Rischio	35	28.1	15.0	2	17.5	17.5	8	24.9	21.6	25	29.9	6.8
Privilegi Incapienti	6	14.2	13.9	1	20.0	20.0	3	12.2	7.8	2	14.3	14.3
Altro	79	21.5	18.8	8	23.1	21.3	19	21.5	21.0	52	21.3	15.0

analisi imprese due anni prima dell'accesso in procedura: **esame bilanci**



conclusioni

- nel cp la soddisfazione è nettamente superiore che nel fallimento
- il concreto rischio di insolvenza è presente ben prima dell'accesso al cp
- la composizione del ceto creditorio muta tra cp e fallimento (erario-banche)

danni del ritardo

- enorme debito erariale:
 - inferiori risorse servizi pubblici
 - alterazione concorrenza
 - cp in continuità = migliore recupero
- tempestività salvaguarda valore azienda

CONTESTO NORMATIVO UNIONALE

Direttiva quadri ristrutturazione preventiva (giugno 2019)

Secondo considerando:

«i q.r.p. dovrebbero permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane»

- segue

terzo considerando:

«le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare ad esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come dell'economia nel suo complesso» (v. cons. 16)

- segue

UE intende

«promuovere una cultura che incoraggi la ristrutturazione preventiva precoce» (cons. 69)

→ l'intervento tempestivo:

- salva l'azienda
- riduce danni inaccettabili al sistema economico generale

- segue

è opportuno «predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ed agire in una fase precoce» (cons. 22)

detti strumenti includono “meccanismi di allerta in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento” (art. 3)

CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE

- monitoraggio delle società:
 - art. 2381 c.c.: adeguato assetto organizzativo
 - art. 2409 c.c.: controllo giudiziale per gravi irregolarità amministratori
- iniziativa prefallimentare PM in caso di segnalazione di insolvenza: art. 7 l.f.

CODICE della CRISI e dell'INSOLVENZA

- estensione obbligo adeguato assetto organizzativo ex art. 2086 c.c.
- estensione 2409 c.c.
- estensione obbligo organo controllo
- semplificazione iniziativa del PM per l'avvio procedura concorsuale
- misure allerta e misure premiali

adeguati assetti organizzativi

art. 375 cci modifica art. 2086 c.c.:

- obbligo AAO per tutti imprenditori
- funzionalità alla «rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale»

art. 2409 c.c.

art. 379 c.c. modifica art. 2477
c.c.: strumento ex art. 2409
c.c. ammissibile anche se «la
società è priva di organo di
controllo»

obbligo organo di controllo

Art. 379 cci modifica art. 2477 c.c.

- abbassati parametri dimensionali ed esteso obbligo di controllo: nomina d'ufficio in caso di inerzia
- incarico specifico di monitorare equilibrio economico-finanziario e segnalare la crisi all'organo gestorio

misure di allerta

art. 12 cci

obblighi di segnalazione degli indicatori della crisi a carico degli organi di controllo (art. 14: allerta interna) e dei creditori qualificati (banche ex art. 14 u.c. ed erario ex art. 15: allerta esterna)

iniziativa PM

art. 38 cci

- il PM chiede l'apertura della liquidazione «in ogni caso» in cui ha notizia dell'esistenza dello stato di insolvenza
- ogni autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza in un procedimento lo segnala al PM: non è discrezionale

le segnalazioni del GE

I protocolli: coordinamento tra GE e con la Procura della Repubblica

Chi segnalare: società o imprenditori individuali; irrilevante «sopra» o «sottosoglia»

Contenuto segnalazione: i meri sintomi (la visione è parziale)

continua- segnalazioni GE

- esecuzione immobiliare: pluralità di gravami, natura giudiziale, interventi
- esecuzione mobiliare o c/terzi: elevato debito (ev. erariale); interventi; ampia insoddisfazione; pluralità esecuzioni (pres. sezione);
- esecuzione sfratto per morosità dal locale commerciale

continua- segnalazioni GE

Quando verificare:

- es. immobiliare:
 - dal ventennale: pluralità di gravami o natura giudiziale
 - nel corso della procedura: pluralità interventi
 - dalla stima: insufficienza attivo
- esecuzione mobiliare o c/terzi: nel corso della procedura in caso di plurimi interventi; al riparto in caso di insufficienza attivo